

CAMERA DEI DEPUTATI N. 704

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **MINARDO**

Istituzione della Soprintendenza speciale per i beni monumentali, architettonici e archeologici del Val di Noto

Presentata il 9 aprile 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge nasce dall’esigenza di assicurare maggiore tutela, migliore gestione e adeguata valorizzazione ai beni monumentali e architettonici del Val di Noto, il più grande sito archeologico del mondo, il cui valore è riconosciuto anche dall’UNESCO che l’ha inserito nella « lista del patrimonio dell’Umanità ».

Le otto città del sud-est della Sicilia: Modica, Ragusa, Scicli, Caltagirone, Militello in Val di Catania, Catania, Noto, Palazzolo, furono ricostruite dopo il terremoto del 1693, nello stesso luogo o vicino a quelle allora già esistenti. Esse rappresentano una considerevole impresa collettiva, portata con successo ad un alto livello di architettura e compimento artistico. Custodite all’interno del tardo Barocco, descrivono rilevanti e particolari innovazioni nella progettazione urbanistica e nella costruzione di città.

Il citato gruppo di città della Sicilia sudorientale fornisce la testimonianza dell’esuberante genialità espressa nell’arte e nell’architettura del tardo Barocco, apprezzata e riconosciuta in tutto il mondo.

Le città del Val di Noto rappresentano l’apice e la fioritura finale dell’arte barocca in Europa. L’eccezionale qualità dell’arte e dell’architettura del tardo Barocco del Val di Noto si fonda sulla sua omogeneità geografica e cronologica, nonché sulla sua abbondanza, risultato dell’accurata ricostruzione dopo il terremoto che, nel 1693, distrusse l’intera area.

Le otto città della Sicilia sudorientale sono costantemente soggette al rischio di terremoti e delle eruzioni dell’Etna; si rende pertanto necessario proteggere, salvaguardare, tutelare e valorizzare questo inestimabile patrimonio attraverso l’istituzione di una struttura che si occupi esclusivamente di tali compiti. Si tratta, nello

specifico, di una Soprintendenza per i beni storico-artistici ed archeologici autonoma, che si occupi in particolare della valorizzazione del patrimonio locale, in accordo e in diretto contatto con il Ministero per i beni e le attività culturali. A causa della mancanza di un organo specifico e finalizzato alla salvaguardia di zone circoscritte il cui valore è riconosciuto in tutto il mondo, purtroppo, siamo nella condizione in cui si rischia di perdere molte aree di eccezionale interesse e siti archeologici di gran pregio, importantissime testimonianze storico-artistiche antiche aventi valore di civiltà. Testimonianze sicane, greche, romane, bizantine, arabe, normanne sono in pericolo di sopravvivenza.

Alla luce di quanto sin qui esposto e ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante « Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 » si ritiene necessario procedere all'istituzione della « Soprintendenza speciale per il Val di Noto », con sede in Modica, attribuendole l'autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile ai sensi del citato articolo 8 del decreto legislativo n. 368 del 1998, e dell'articolo 15, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233.

È un passo indispensabile per la valorizzazione del patrimonio del Val di Noto, tenendo conto delle peculiarità della specifica area geografica e avviando allo stato di abbandono in cui si rischia di incorrere, attraverso la tutela e la valorizzazione del sito e del suo patrimonio archeologico, possibile solo con la presenza *in loco* di una Soprintendenza speciale. Questa assicura un intervento attivo e continuo finalizzato alla salvaguardia e alla valorizzazione dell'eccezionale patrimonio archeologico del Val di Noto, che rischia di essere irreparabilmente danneggiato non solo dall'incuria e dai fattori atmosferici, ma anche da atti vandalici e delinquenti. Tale struttura territoriale esercita attività

di tutela, conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio di pertinenza di chiese, enti, associazioni, fondazioni e musei statali, in un territorio nel quale è particolarmente complessa la gestione dell'enorme patrimonio in pericolo, patrimonio che al contrario potrebbe rappresentare una forma di sviluppo territoriale importante.

Con la presente proposta di legge si intende istituire una struttura territoriale specifica, adeguata alle esigenze di effettiva tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico del sud-est della Sicilia che, come già detto, è anche patrimonio dell'Umanità.

Il provvedimento si compone di quattro articoli.

Con l'articolo 1 si istituisce la Soprintendenza speciale per i beni monumentali, architettonici e archeologici del Val di Noto, delineata come struttura territoriale con sede a Modica (Ragusa) e in diretto contatto con il Ministero per i beni e le attività culturali. Con l'articolo 2, comma 1, si attribuisce a tale Soprintendenza la piena autonomia amministrativa, contabile, scientifica e organizzativa. Al comma 2 si attribuiscono le competenze specifiche della Soprintendenza speciale relative ai beni del patrimonio culturale del Val di Noto, quali: autorizzazione, controllo e verifica di qualunque attività li riguardi; gestione, conservazione e restauro di detti beni nonché ricerca, tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, monumentale e paesaggistico; gestione delle aree aperte al pubblico archeologiche e monumentali; tutela dell'area con potere di intervento sull'attività di pianificazione urbanistica; organizzazione di mostre e convegni su temi specifici, pubblicazione di studi scientifici e attività scientifica in genere. L'articolo 3 stabilisce le modalità di definizione di struttura, funzionamento, organico e oneri finanziari e il successivo articolo 4 dispone in merito alla copertura finanziaria degli oneri recati dal presente provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione della Soprintendenza speciale per i beni monumentali, architettonici e archeologici del Val di Noto).

1. Al fine di assicurare tutela, salvaguardia, valorizzazione e incremento della fruizione del patrimonio storico, artistico, culturale e archeologico del Val di Noto in attuazione delle finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è istituita la Soprintendenza speciale per i beni monumentali, architettonici e archeologici del Val di Noto, di seguito denominata «Soprintendenza speciale», struttura periferica del Ministero per i beni e le attività culturali, con sede in Modica (Ragusa).

ART. 2.

(Ambiti di competenza).

1. La Soprintendenza speciale opera in piena autonomia amministrativa, contabile, scientifica e organizzativa.

2. La Soprintendenza speciale, oltre alle funzioni e ai compiti in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, svolge in particolare, con riferimento ai beni del patrimonio culturale del Val di Noto, i seguenti compiti:

a) rilascio di autorizzazione preventiva, controllo e verifica di qualsiasi attività che riguardi monumenti, beni archeologici, opere d'arte e manufatti, di proprietà sia privata che pubblica;

b) manutenzione, conservazione e restauro dei monumenti, delle opere d'arte e dei manufatti di sua competenza;

c) gestione delle aree aperte al pubblico archeologiche e monumentali di sua competenza;

d) esercizio dei compiti di tutela con potere di intervento sull'attività pianificatoria urbanistica degli enti locali il cui territorio insiste sul Val di Noto;

e) ricerca, tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, monumentale e paesaggistico del Val di Noto;

f) organizzazione di mostre e convegni, pubblicazione di studi scientifici e attività scientifica di qualsiasi tipo concernente il patrimonio culturale del Val di Noto.

ART. 3.

(Struttura, funzionamento, organico e oneri finanziari).

1. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite la struttura, articolata in servizi, unità operative e uffici, il funzionamento e l'organico della Soprintendenza speciale, e sono quantificati i conseguenti oneri finanziari.

2. Le competenze di cui all'articolo 2 sono trasferite alla Soprintendenza speciale alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

(Copertura finanziaria).

Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente maggiore gettito erariale complessivo generato dall'aumento, disposto con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, delle aliquote stabilite dall'allegato I al

testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico.

2. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non devono derivare variazioni al gettito di tributi delle regioni a statuto ordinario; in caso contrario, sono adottate misure compensative ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0019680